

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/21)

COM(2001) 808 def. — 2000/0337(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 28 dicembre 2001)

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 140.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 3 del trattato, viene istituito un numero sempre maggiore di programmi nei settori più diversi a beneficio di varie categorie di destinatari. La Commissione è normalmente incaricata di adottare le misure di esecuzione relative a tali programmi, denominati qui di seguito «programmi comunitari».
- (2) L'attuazione dei programmi comunitari in questione è finanziata, almeno in parte, mediante stanziamenti iscritti al bilancio generale delle Comunità europee.
- (3) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, la Commissione è responsabile dell'esecuzione di tale bilancio.
- (4) Per poter assumere pienamente le sue responsabilità dinanzi alle altre istituzioni e ai cittadini, la Commissione deve concentrarsi in via prioritaria sulle sue missioni istituzionali. È quindi opportuno che essa possa delegare a terzi alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. L'esternalizzazione di taluni compiti di gestione può inoltre costituire un modo più efficiente ed efficace di realizzare gli obiettivi perseguiti da detti programmi comunitari.
- (5) L'esternalizzazione dei compiti di gestione deve restare entro i limiti del sistema istituzionale creato dal trattato. Ciò significa che non possono essere esternalizzate le missioni che il trattato assegna alle istituzioni e che presuppongono un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

visto il parere della Corte dei conti,

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (6) Il ricorso all'esternalizzazione è possibile solo dopo aver attentamente valutato diversi fattori, quali l'individuazione dei compiti che giustificano un'esternalizzazione, la valutazione dei benefici e dei costi, inclusi quelli da sostenere per il controllo e il coordinamento e l'impatto sulle risorse umane, l'efficacia e la flessibilità nell'esecuzione dei compiti esternalizzati, la semplificazione delle procedure utilizzate, la prossimità dell'azione esternalizzata ai destinatari finali, la visibilità della Comunità in quanto promotrice del programma di cui trattasi e il mantenimento di un livello adeguato di know-how all'interno della Commissione.
- (7) Una forma di esternalizzazione consiste nel fare ricorso ad organismi di diritto comunitario dotati di personalità giuridica, denominati qui di seguito «agenzie esecutive».
- (8) Per assicurare l'omogeneità delle agenzie esecutive sul piano istituzionale, è opportuno stabilirne lo statuto e in particolare alcuni aspetti essenziali concernenti la struttura, i compiti, il funzionamento, il regime di bilancio, i controlli e la responsabilità.
- (9) In quanto istituzione responsabile dell'esecuzione di bilancio dei diversi programmi comunitari, la Commissione è in grado di valutare se e in che misura sia opportuno affidare a un'agenzia esecutiva compiti di gestione relativi a uno o più programmi comunitari specifici. Il ricorso a un'agenzia esecutiva non esime la Commissione dalle responsabilità che ad essa incombono in virtù del trattato, in particolare ai sensi del suo articolo 274. Essa deve essere pertanto in grado di circoscrivere strettamente l'azione dell'agenzia esecutiva e di mantenere un controllo effettivo sul suo funzionamento e in particolare sui suoi organi direttivi.
- (10) Ciò significa che la Commissione deve essere competente a decidere sull'istituzione, e se del caso sulla soppressione, di un'agenzia esecutiva in conformità del presente regolamento. Nella misura in cui la decisione di istituire un'agenzia esecutiva è una misura di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾, essa deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione.
- (11) Parimenti la Commissione deve poter designare sia i membri del comitato direttivo dell'agenzia esecutiva che il direttore della stessa, così che delegando all'agenzia esecutiva compiti che rientrano tra le proprie competenze la Commissione non ne perda il controllo.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (12) Occorre infine che l'attività svolta dall'agenzia esecutiva rispetti pienamente la programmazione definita dalla Commissione per i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia in questione. Il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva deve essere pertanto sottoposto all'accordo della Commissione ed essere conforme alle decisioni di bilancio.
- (13) Per garantire un'esternalizzazione efficace, in modo da trarre il massimo profitto dalle competenze che l'agenzia esecutiva è in grado di offrire, occorre che la Commissione possa delegare a tale agenzia in tutto o in parte i compiti di esecuzione relativi ad uno o a più programmi comunitari, eccettuati i compiti che implicano un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche. I compiti che possono essere delegati comprendono la gestione integrale o parziale delle fasi del ciclo di vita di un progetto specifico, l'adozione degli atti di esecuzione di bilancio necessari, la raccolta e il trattamento di informazioni da trasmettere alla Commissione e l'elaborazione di raccomandazioni per la Commissione.
- (14) Dal momento che il bilancio dell'agenzia esecutiva è destinato a finanziare unicamente le spese di funzionamento della stessa, le entrate dell'agenzia devono essere costituite principalmente da una percentuale, fissata dall'autorità di bilancio, della dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia.
- (15) Al fine di salvaguardare la portata dell'articolo 274 del trattato, gli stanziamenti operativi dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva devono continuare ad essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea e la loro esecuzione deve avvenire mediante imputazione diretta a tale bilancio. Le operazioni finanziarie relative a tali stanziamenti devono essere pertanto effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
- (16) All'agenzia esecutiva possono poter essere affidati i compiti di esecuzione relativi alla gestione dei programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee. Ciò non deve tuttavia generare, neppure indirettamente, oneri amministrativi da coprire con stanziamenti supplementari a carico del bilancio generale. In tali casi si applicano le disposizioni del presente regolamento, tenendo conto degli elementi specifici risultanti dagli atti di base relativi ai programmi in questione.
- (17) Per garantire trasparenza e affidabilità nella gestione dell'agenzia esecutiva è necessario che il suo funzionamento sia oggetto di controlli, interni ed esterni, che l'agenzia sia resa responsabile dei propri atti e che il pubblico possa accedere ai documenti da essa detenuti, a condizioni e con limitazioni analoghe a quelle previste dall'articolo 255 del trattato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (18) L'agenzia esecutiva deve cooperare in modo intenso e regolare con i servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione essa partecipa. Per agevolare quanto più possibile tale cooperazione, è opportuno che la sede di ogni agenzia esecutiva sia stabilita nel luogo in cui sono ubicati i servizi della Commissione.
- (19) Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli contemplati dall'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Finalità**

Il presente regolamento definisce lo statuto delle agenzie esecutive a cui la Commissione può affidare, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- a) «agenzia esecutiva»: un'entità giuridica istituita conformemente alle disposizioni del presente regolamento;
- b) «programma comunitario»: qualunque azione, insieme di azioni o altra iniziativa comportante una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a beneficio di una o più categorie di destinatari specifici.

*Articolo 3***Creazione e soppressione**

1. La Commissione può decidere di istituire un'agenzia esecutiva a cui affidare determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi comunitari. Essa può fissare la durata di vita dell'agenzia.
2. La Commissione, qualora non ritenga più necessario fare ricorso ad una agenzia esecutiva da essa creata, decide di sopprimerla. In tal caso nomina due liquidatori per procedere alla liquidazione. La Commissione determina le condizioni in cui deve effettuarsi la liquidazione dell'agenzia esecutiva. Il risultato netto di tale liquidazione è trasferito al bilancio generale delle Comunità europee.

PROPOSTA INIZIALE

3. La Commissione adotta le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Ogni agenzia esecutiva istituita ai sensi del paragrafo 1 deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 4***Situazione giuridica**

1. L'agenzia esecutiva è un organismo comunitario, investito di una missione di servizio pubblico.

2. L'agenzia esecutiva ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

*Articolo 5***Sede**

L'agenzia esecutiva ha sede in uno dei luoghi in cui sono ubicati i servizi della Commissione.

Essa organizza i propri servizi in funzione delle esigenze di gestione dei programmi di cui è incaricata.

*Articolo 6***Compiti**

Per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può affidare all'agenzia esecutiva qualunque compito relativo all'esecuzione di un programma comunitario, eccettuati quelli che implicano un margine di discrezionalità tale da tradurre in atto scelte politiche.

L'agenzia esecutiva può essere incaricata in particolare dei seguenti compiti:

- a) elaborare per la Commissione raccomandazioni relative all'esecuzione del programma comunitario;
- b) gestire tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, o parte di esse, in relazione a progetti specifici nell'ambito dell'esecuzione del programma comunitario e procedere ai controlli all'uopo necessari, adottando le decisioni pertinenti su delega della Commissione;
- c) adottare gli atti di esecuzione finanziaria concernenti le entrate e le spese ed effettuare, sulla base della delega della Commissione, tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del programma comunitario, in particolare quelle connesse all'attribuzione di appalti e sovvenzioni;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

- d) raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare l'esecuzione del programma comunitario.

Le condizioni, i criteri, i parametri e le modalità che l'agenzia esecutiva deve rispettare nello svolgimento dei compiti di cui al secondo comma nonché le modalità dei controlli esercitati dai servizi della Commissione responsabili dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva sono definiti dalla Commissione nell'atto di delega.

*Articolo 7***Struttura**

1. L'agenzia esecutiva è gestita da un comitato direttivo e da un direttore.
2. Il personale dell'agenzia esecutiva è alle dipendenze del direttore.

*Articolo 8***Comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo è composto da cinque membri designati dalla Commissione.
2. La durata del mandato dei membri del comitato direttivo è di almeno due anni. Il mandato è rinnovabile. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in funzione fino a quando non si sia provveduto al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
3. Il comitato direttivo designa tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.
4. Il comitato direttivo si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte all'anno. Esso può essere convocato anche qualora lo richieda almeno la maggioranza semplice dei suoi membri o il direttore.
5. I membri del comitato direttivo impossibilitati a partecipare ad una riunione possono farsi rappresentare da un altro membro munito di un mandato specifico per la riunione di cui trattasi. Un membro può rappresentare solo un altro membro. In caso di impedimento del presidente, il comitato direttivo è presieduto dal vicepresidente.
6. Le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti, prevale la decisione del presidente.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 9***Compiti del comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo adotta il suo regolamento interno.
2. Sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo accordo della Commissione, il comitato direttivo adotta, al più tardi all'inizio di ogni anno, il programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva, comprendente obiettivi dettagliati e indicatori di rendimento. Tale programma deve rispettare la programmazione definita dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli atti che istituiscono i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva. Il programma di lavoro annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio secondo la stessa procedura, per tenere conto, in particolare, delle decisioni della Commissione relative ai programmi comunitari di cui trattasi. Le azioni contenute nel programma di lavoro annuale sono accompagnate da una stima delle spese necessarie.
3. Il comitato direttivo adotta il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, secondo la procedura prevista all'articolo 13.
4. Il comitato direttivo decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di tutti i legati, donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti comunitarie.
5. Il comitato direttivo decide in merito all'organizzazione dei servizi dell'agenzia esecutiva.
6. Il comitato direttivo adotta le disposizioni particolari necessarie per rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti dell'agenzia esecutiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1.
7. Il comitato direttivo adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, e presenta al Parlamento europeo e alla Commissione la relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva per l'anno precedente e sul loro finanziamento. In tale relazione vengono evidenziati in particolare gli scarti fra gli obiettivi fissati nel programma di lavoro dell'anno in oggetto e le realizzazioni constatate durante lo stesso periodo.
8. Il comitato direttivo adotta e applica misure di lotta contro le frodi e le irregolarità.
9. Il comitato direttivo assolve gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

*Articolo 10***Direttore**

1. Il direttore dell'agenzia esecutiva è nominato dalla Commissione che designa un funzionario ai sensi dei regolamenti e delle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.
2. La durata del mandato del direttore è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. Previo parere del comitato direttivo, la Commissione può porre termine alle funzioni del direttore prima della scadenza del suo mandato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Compiti del direttore**

1. Il direttore rappresenta l'agenzia esecutiva ed è incaricato della sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del comitato direttivo e in particolare il progetto del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del comitato direttivo.
3. Il direttore assicura l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'agenzia esecutiva. In particolare egli è responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 6 e, nell'ambito di tale funzione, adotta le decisioni pertinenti. Il direttore è l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva per l'esecuzione degli stanziamenti operativi relativi ai programmi alla cui gestione partecipa l'agenzia e la cui esecuzione finanziaria forma oggetto di un atto di delega da parte della Commissione.
4. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue in quanto ordinatore il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 15.
5. Il direttore è responsabile della preparazione e della pubblicazione delle relazioni che l'agenzia esecutiva deve presentare alla Commissione. Si tratta nella fattispecie della relazione annuale sulle attività dell'agenzia esecutiva di cui all'articolo 9, paragrafo 7 e di tutte le altre relazioni, di natura generale o specifica, che la Commissione chiede all'agenzia esecutiva.
6. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'agenzia esecutiva, i poteri, attribuiti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione. Egli si occupa di tutte le questioni concernenti il personale dell'agenzia esecutiva.
7. Il direttore organizza i sistemi di gestione e di controllo interno adeguati all'esercizio dei compiti affidati all'agenzia esecutiva, in modo da assicurare la legittimità, la regolarità e l'efficacia delle operazioni effettuate.

*Articolo 12***Bilancio di funzionamento**

1. Tutte le entrate e le spese dell'agenzia esecutiva formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel suo bilancio di funzionamento. Tali previsioni, che comprendono la tabella dell'organico dell'agenzia esecutiva, sono trasmesse per informazione all'autorità di bilancio, insieme ai documenti del progetto preliminare di bilancio generale. La tabella dell'organico, costituita esclusivamente da posti temporanei e che precisa il numero, il grado e la categoria del personale impiegato dall'agenzia esecutiva nell'esercizio considerato, è approvata dall'autorità di bilancio e pubblicata in allegato al bilancio della Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

2. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva rispetta la regola dell'equilibrio tra entrate e spese.

3. Le entrate dell'agenzia esecutiva comprendono, fatte salve altre entrate possibili, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee che rappresenta una percentuale, determinata dall'autorità di bilancio, della dotazione finanziaria dei programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva.

*Articolo 13***Elaborazione del bilancio di funzionamento**

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, comprendente le spese di funzionamento per l'esercizio finanziario successivo, e lo presenta al comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo adotta entro il 1° marzo di ogni anno il progetto di bilancio di funzionamento, compresa la tabella dell'organico, per l'anno successivo e lo presenta alla Commissione.

3. Sulla base del progetto di bilancio e tenendo conto della programmazione da essa definita per quanto riguarda i programmi comunitari alla cui gestione partecipa l'agenzia esecutiva, la Commissione, nell'ambito della procedura di bilancio, propone la sovvenzione annuale per il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva e ne fissa l'importo, pari ad una determinata percentuale della dotazione finanziaria annuale dei programmi di cui trattasi.

4. All'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della sovvenzione annuale così determinata dall'autorità di bilancio competente, il comitato direttivo adotta, insieme al programma di lavoro, il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva, adeguandolo in funzione dei vari contributi concessi all'agenzia esecutiva e dei fondi provenienti da altre fonti.

5. Il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva può essere adottato in via definitiva solo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee.

6. Nei limiti delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 15, qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell'organico, è oggetto di un bilancio rettificativo e suppletivo adottato in conformità della procedura prevista al presente articolo.

*Articolo 14***Esecuzione del bilancio di funzionamento e discarico**

1. Il direttore esegue il bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone per approvazione un conto dettagliato in cui sono riportate tutte le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario precedente al comitato direttivo, che lo trasmette al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo concede il discarico all'agenzia esecutiva sull'esecuzione del bilancio di funzionamento entro il 30 aprile dell'anno $n+2$.

Tale discarico è accordato congiuntamente a quello relativo al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 15***Regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento**

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio di funzionamento dell'agenzia esecutiva è adottato dalla Commissione, previo parere della Corte dei conti, nel rispetto dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 16***Regolamento finanziario applicabile agli stanziamenti operativi**

1. Qualora la Commissione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 6, lettera c), abbia delegato all'agenzia esecutiva compiti di esecuzione finanziaria per stanziamenti operativi relativi a programmi comunitari, detti stanziamenti continuano ad essere iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee e la loro esecuzione avviene mediante imputazione diretta al bilancio suddetto.

2. Per quanto riguarda l'esecuzione di detti stanziamenti operativi l'ordinatore delegato dell'agenzia esecutiva è il direttore della stessa, e a tal fine deve conformarsi agli obblighi previsti dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 17***Programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale**

Le disposizioni degli articoli 13 e 16 fanno salve le disposizioni specifiche previste dagli atti di base relativi ai programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 18***Personale**

1. Il personale dell'agenzia esecutiva è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il comitato direttivo, di concerto con la Commissione, ne adotta le modalità di applicazione necessarie.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Il personale dell'agenzia esecutiva è costituito, da un lato, da funzionari comunitari distaccati dalle istituzioni e assegnati all'agenzia in quanto agenti temporanei per occupare posti di responsabilità, e, dall'altro, da altri agenti assunti dall'agenzia esecutiva con un contratto rinnovabile. La natura del contratto, pubblico o privato, e la durata degli obblighi che legano tali agenti all'agenzia esecutiva, nonché i criteri di qualifica richiesti, dipendono dal contenuto e dalla durata specifici dei compiti da svolgere, nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

3. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica sia all'agenzia esecutiva che al personale della stessa.

*Articolo 19***Controlli**

1. L'attuazione dei programmi comunitari affidati alle agenzie esecutive è soggetta al controllo della Commissione. Tale controllo viene esercitato secondo le modalità da essa fissate in conformità dell'articolo 6, terzo comma.

2. Le funzioni di revisore interno e di controllore finanziario sono esercitate nelle agenzie esecutive dai servizi competenti della Commissione.

3. La Commissione e l'agenzia esecutiva garantiscono l'attuazione delle raccomandazioni del revisore interno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

4. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispone, nei confronti dell'agenzia esecutiva e dell'insieme del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Dal momento della sua istituzione l'agenzia esecutiva aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF. Il comitato direttivo formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.

5. La Corte dei conti esamina i conti dell'agenzia esecutiva, ai sensi dell'articolo 248 del trattato.

6. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva e in particolare tutte le decisioni e tutti i contratti da essa conclusi devono prevedere espressamente che il revisore interno della Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti possano procedere a controlli di fascicoli e, se del caso, a controlli in loco, anche presso i beneficiari finali dei fondi ed eventualmente presso gli intermediari che li distribuiscono.

*Articolo 20***Responsabilità**

1. La responsabilità contrattuale dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.

PROPOSTA INIZIALE

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'agenzia esecutiva deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni suddetti.

3. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'agenzia esecutiva è disciplinata dalle disposizioni del regime ad esso applicabile.

*Articolo 21***Controllo della regolarità**

1. Tutti gli atti dell'agenzia esecutiva che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi di un terzo possono essere deferiti alla Commissione da quest'ultimo, da chiunque altro sia direttamente e individualmente interessato o da uno Stato membro, al fine di controllarne la regolarità.

2. Il ricorso viene depositato alla Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui la parte ricorrente prende conoscenza dell'atto contestato.

3. Dopo aver ascoltato le ragioni della parte ricorrente e quelle dell'agenzia esecutiva, la Commissione prende una decisione in merito al ricorso entro il termine di un mese. La mancanza di decisione entro tale termine vale come decisione implicita di rigetto.

4. La Commissione può occuparsi di qualsiasi atto dell'agenzia esecutiva entro il termine di un mese a decorrere dal giorno in cui tale atto è stato adottato, e decidere, dopo avere ascoltato le ragioni dell'agenzia esecutiva, in merito al suo annullamento.

5. L'agenzia esecutiva è tenuta ad adottare, entro il più breve termine, le misure necessarie per dare seguito alle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi del presente articolo.

*Articolo 22***Accesso ai documenti e riservatezza**

1. L'agenzia esecutiva è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione quando le viene rivolta una richiesta di accesso a un documento in suo possesso.

Le disposizioni specifiche necessarie per la realizzazione di tali disposizioni sono adottate dal comitato direttivo entro sei mesi dall'istituzione dell'agenzia esecutiva.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. I membri del comitato direttivo, il direttore e i membri del personale, anche dopo la cessazione delle loro rispettive funzioni, e chiunque partecipi alle attività dell'agenzia esecutiva, sono tenuti a non divulgare le informazioni che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

*Articolo 23***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato delle agenzie esecutive», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 24***Valutazione**

Viene realizzata, a cura della Commissione, una relazione esterna di valutazione relativa ai primi tre anni di funzionamento di ciascuna agenzia esecutiva, che viene quindi sottoposta al comitato direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

*Articolo 25***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
